

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Disciplinare  
(2019/2020)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 9/TFN-SD – RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2019**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione del Dr. Francesco Pio Benvenuto, si è riunito il giorno 18.7.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO AMADORI (Amministratore unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl) - (nota n. 00227/731 pfl8-19 GP/jg del 4.7.2019).**

### **Il deferimento**

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) Gruppo Regionale Marche il 26.10.2018 segnalava alla propria Segreteria Nazionale che l'allenatore sig. Massimiliano Fiscaletti (matricola 46930) nel corso della corrente stagione sportiva 2018/2019 aveva svolto l'attività nel Settore Giovanile della Società ASD Carissimi 2016 (matricola 945275) di Fano, nonostante che fosse tesserato per la Società Vis Pesaro 1898 (matricola 61487) Categoria Giovanissimi. Tale segnalazione, recepita dalla Direzione Generale dell'Associazione, l'11 dicembre 2018 giungeva a conoscenza della Procura Federale, che, aperto e protocollato il fascicolo, svolgeva le indagini di rito, aventi ad oggetto l'accertamento della presunta doppia attività del suddetto tecnico.

In questo contesto, la Procura Federale, acquisite in sede di audizione le dichiarazioni dello stesso tecnico Fiscaletti e del sig. Massimo Giuliani, quale presidente della Società ASD Carissimi 2016, raccolti atti e documenti attinenti al caso, riteneva in capo ai soggetti coinvolti la sussistenza di violazioni al CGS - FIGC testo previgente, in relazione alle NOIF ed al Regolamento del Settore Tecnico, sicché, concluse le indagini, si induceva ad inviare la Comunicazione di conclusione delle indagini (CCI) alle parti investite dal procedimento, con le quali, fatta eccezione per l'odierno deferito, veniva raggiunto l'accordo ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS - FIGC, testo previgente.

Veniva così deferito a questo Tribunale il solo sig. Guerrino Amadori, amministratore e legale rappresentante della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, a cui era contestata la violazione del

previgente art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all'art. 38 comma 4 Regolamento Settore Tecnico, per aver consentito - si legge nel provvedimento - e comunque non impedito al tecnico Massimiliano Fiscaletti di svolgere nel corso delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 l'attività di allenatore e/o comunque di espletare mansioni all'interno della Società ASD Carissimi 2016, mentre lo stesso svolgeva l'attività di allenatore delle squadre minori della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, presso la quale egli era regolarmente tesserato.

### **La memoria difensiva**

Il sig. Guerrino Amadori ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 15 luglio 2019, a firma degli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Curzio Cicala, con la quale ha chiesto in via principale il rigetto del deferimento e, in via subordinata, nell'ipotesi del suo accoglimento, l'applicazione di sanzioni ridotte al minimo edittale.

Ha dedotto il deferito di essere totalmente estraneo ai fatti contestati, in quanto nulla sapeva della doppia attività del Fiscaletti in favore tanto della Società Vis Pesaro, quanto della Società Carissimi 2016, di guisa che non avrebbe potuto né consentire, né impedire che ciò accadesse; ha eccepito l'assoluta mancanza di prova in merito all'addebito che gli era stato contestato ed ha aggiunto che non era configurabile in suo danno una sorta di responsabilità oggettiva, che, pur essendo prevista per le società, deve essere ripudiata per quel che riguarda il loro legale rappresentante, all'oscuro dei fatti.

Ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale su tre articolati capitoli, finalizzati a dimostrare, attraverso l'escussione del Fiscaletti e della Segretaria generale della Società Vis Pesaro, a nome sig.ra Silvia Canfora, che egli comunque era del tutto ignaro delle circostanze poste a base del suo deferimento.

Ad ogni buon fine, ha evidenziato la propria buona fede e, tutto a voler concedere, l'assoluta tenuità del fatto.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 18 luglio 2019 è comparsa la Procura Federale (avv. De Santis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del deferito. È altresì comparso per quest'ultimo l'avv. Vitalini Sacconi, che si è riportato alla memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate, previa ammissione della prova per testi.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento e, più in particolare dalle dichiarazioni rese dal Fiscaletti in risposta all'interrogatorio della Procura Federale, che lo stesso Fiscaletti nella stagione 2017 - 2018 si era tesserato con la Società Vis Pesaro e che in tale periodo aveva continuato a frequentare la Società Carissimi 2016, con la quale aveva iniziato a collaborare nel 2016. Egli, nella vigenza del tesseramento con la Società Vis Pesaro, si era limitato ad effettuare sporadiche visite presso la Società Carissimi 2016, che erano finalizzate a valutare da parte del Fiscaletti la bontà dell'operato dei giovani tecnici di detta Società, che egli aveva istruito nella stagione sportiva 2016 - 2017.

Agli atti vi è una foto pubblicata il 18.06.2018 su di un sito web, che ritrae il Fiscoletti con indosso la tuta della Società ASD Carissimi 2016 insieme a giovani calciatori della medesima Società.

Non può pertanto dubitarsi del fatto che il Fiscoletti, nella sua accertata ed incontestata qualità di allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in costanza di tesseramento con la Vis Pesaro ha svolto attività tecnica anche in favore del Settore Giovanile di altra Società, la ASD Carissimi 2016, che, seppur definibile attività di natura esterna, in quanto finalizzata a supervisionare l'operato dei tecnici di detta Società, costituisce violazione dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ("Preclusioni e sanzioni"), per il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

Accertato tutto questo, depone a sfavore delle tesi difensive del deferito la circostanza del patteggiamento della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl da lui presieduta, che, raggiunta dalla CCI, si è avvalsa dell'art. 32 sexies CGS - FIGC, testo previgente; la Società, infatti, come tra l'altro si evince dalla comunicazione inviata dalla sua Segreteria alla Procura Federale, da quest'ultima ricevuta il 23 aprile 2019, ha patteggiato la sanzione, così determinando la chiusura del procedimento riferito alla sua posizione.

Codesta iniziativa non poteva essere ignota all'Amadori, la cui carica di legale rappresentante della Società lascia presupporre, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli l'aveva autorizzata, ben sapendo come si erano svolti i fatti.

In base al principio, più volte affermato da questo Tribunale, della immedesimazione organica tra società e chi è chiamato a rappresentarla, va dunque affermata la responsabilità del deferito, che appare sussistente nel merito, ma che va sanzionata, ai sensi dell'art. 9 comma 1 inciso H) CGS - FIGC nuovo testo, in misura ridotta rispetto al chiesto, stante la oggettiva tenuità del caso per come si è in pratica concretizzato.

Alla luce delle sue estese considerazioni, l'istanza istruttoria del deferito si appalesa inconferente e va pertanto respinta.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie, per quanto di ragione, il deferimento e, per l'effetto, commina al sig. Amadori Guerrino, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre).

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

### **IL RELATORE**

F.to Avv. Valentino Fedeli

### **IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

## IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

### **(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SCAPOLO (calciatore tesserato per la società Varese Calcio Srl nella stagione sportiva 2017/2018), SOCIETÀ VARESE CALCIO Srl - (nota n. 34/490 pf18-19 GP/ma del 1.7.2019).**

#### **Il Deferimento**

Con provvedimento n. 34/490pf18-19/GP/ma del 1° luglio 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Andrea Scapolo, calciatore tesserato per la società Varese Calcio Srl nella stagione sportiva 2017/2018 per rispondere della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver tenuto un comportamento provocatorio, aggressivo e insultante nei confronti del Sig. Oscar Verderame in data 20 aprile 2018 al termine dell'allenamento di rifinitura in vista della gara Varese-Castellazzo Bormida;
- la società Varese Calcio Srl per rispondere della responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte ai propri tesserati sig.ri Oscar Verderame e Andrea Scapolo.

In particolare, secondo la Procura Federale dalle audizioni svolte sarebbe emerso che al termine di una rifinitura preparatoria in data 20 aprile 2018 si sarebbe sviluppato, dapprima negli spogliatoi e poi sul campo di allenamento, un litigio tra il sig. Andrea Scapolo e il sig. Oscar Verderame, entrambi tesserati per la SSD Varese Calcio Srl per la stagione 2017/2018.

#### **Memorie difensive**

I deferiti non si sono costituiti. Tuttavia, il sig. Andrea Scapolo a seguito della comunicazione di conclusioni delle indagini ha depositato una memoria difensiva a firma dell'avv. Marina Manfredi, con la quale contestava di non aver tenuto comportamenti provocatori, aggressivi e insultanti nei confronti del sig. Oscar Verderame.

#### **Il dibattimento**

All'udienza del 18.7.2019 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Sig. Andrea Scapolo: 2 (due) mesi di squalifica;
- nei confronti del Varese Calcio Srl: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

#### **Motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti per ritenere provata la condotta contestata al deferito.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, *“il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20.5.2016, n. 6).

Nel caso di specie gli asseriti comportamenti provocatori, aggressivi e insultanti che il deferito avrebbe posto in essere in danno al Sig. Oscar Verderame nell'ambito delle audizioni dei

testimoni non sono state neppure circostanziate, ma rappresentate esclusivamente in modo generico e astratto.

L'unica condotta confermata da tutti i soggetti auditi è rappresentata da un applauso ironico che lo stesso deferito avrebbe indirizzato al preparatore dei portieri sig. Oscar Verderame.

Evidentemente tale condotta, per quanto deprecabile, non appare idonea ad assumere autonomamente un rilievo disciplinare.

Parimenti anche la condotta ascritta al sig. Oscar Verderame, neppure deferito nel presente procedimento, non appare sufficientemente provata.

Non essendo state provate le condotte ascritte ai Sig.ri Oscar Verderame e Andrea Scapolo tesserati della Varese Calcio Srl non appare possibile ascrivere alcuna responsabilità oggettiva in capo alla società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

#### **IL RELATORE**

F.to Avv. Paolo Clarizia

#### **IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

#### **IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SCIOTTO (all'epoca dei fatti AU Legale Rapp.te p.t. della società ACR Messina SSD a rl), SOCIETÀ ACR MESSINA SSD a rl - (nota n. 14975/795 pf18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019).**

#### **Il Deferimento**

Con provvedimento n. 14975/795pf18-19/GC/GP/ma del 24 giugno 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Pietro Sciotto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società ACR Messina SSD a r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d'intesa firmato in data 21.10.2004 tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all'art. 10, comma 11, del CGS FIGC, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Russo Genny, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all'attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra

della ACR Messina SSD a r.l., iscritta al campionato Nazionale di Serie D girone I; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal 3 dicembre 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 05.12.2018, contestando l'esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l'attività agonistica;

- la società SSD ACR Messina a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS FIGC, per il comportamento ascritto al Sig. Pietro Sciotto (Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* della Società).

Esponendo la Procura Federale che l'indagine aveva preso avvio da una denuncia con la quale il calciatore Genny Russo dichiarava che la SSD ACR Messina a r.l. gli aveva impedito, a partire dal 3.12.2018, di svolgere regolarmente l'attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra, malgrado formale vincolo di tesseramento per la S.S. 2018-2019 secondo il relativo accordo economico sottoscritto in data 2.9.2018.

L'illeceità dell'esclusione dalla rosa della prima squadra, tra l'altro, era contestata dal calciatore con due diffide del 5.12.2018 e del 12.11.2018 con le quali chiedeva, senza ottenere alcun effetto, il reintegro e la possibilità di proseguire l'attività agonistica.

Secondo quanto dichiarato dal denunciante lo stesso giocatore in data 14.12.2018 a causa della pressione psicologica indottagli si determinava poi a interrompere il vincolo sportivo.

In base agli accertamenti della Procura Federale sarebbe emerso, da un lato, che la società aveva effettivamente deciso che il calciatore non rientrasse più nei piani tecnici societari, dall'altro lato, che il calciatore sarebbe stato effettivamente obbligato dalla società ad allenarsi separatamente dalla prima squadra sotto la direzione di un professionista esterno.

### **Memorie difensive**

I deferiti non hanno depositato memorie.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 18.7.2019 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Sig. Pietro Sciotto 2 (due) mesi di inibizione;
- nei confronti del SSD ACR Messina a r.l.: € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Per il sig. Pietro Sciotto interveniva l'avv. Rodolfo Hall in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ciccari il quale insisteva per il proscioglimento dell'assistito.

### **Motivi della decisione**

Ad avviso del Collegio il deferimento risulta fondato.

Innanzitutto, non si può fare a meno di ribadire che l'estromissione di un tesserato dall'attività di formazione e addestramento costituisce un inadempimento agli obblighi derivanti dal tesseramento, inquadrabile alla stregua di una violazione disciplinare.

In particolare, il protocollo d'intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21.10.2000, con il quale sono stati integrati i Doveri delle Società previsti dall'art. 91 delle NOIF, ha previsto che *"le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all'attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei"* (punto 3) e che *"sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività"*

*sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”*(punto 6).

In base a tali disposizioni, dunque, anche alla luce delle precedenti decisioni di Codesto Tribunale, la società che non consente al tesserato di svolgere regolarmente l'attività agonistica, di addestramento e di allenamento della prima squadra, in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti da parte del giocatore, è sanzionabile per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza (TFN C.U. n. 6 2018/2019 e n. 81 2015/2016).

Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che il calciatore Genny Russo senza alcuna specifica ragione è stato escluso dalla rosa della prima squadra. In particolare, a questo ultimo è stato precluso il regolare svolgimento dell'attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra.

Il sig. Oberdan Biagioni responsabile dell'area tecnica della società nel corso dell'audizione del 2.4.2019 ha, infatti, ammesso che il giocatore sia stato messo fuori rosa, senza tuttavia indicare né le motivazioni di tale scelta societaria, né il soggetto responsabile di siffatta decisione.

Parimenti, il sig. Giuseppe La Spada ha confermato che al sig. Genny Russo era stato precluso a partire dal 3.12.2018 la possibilità di allenarsi con la prima squadra.

Tra l'altro la circostanza che il calciatore Genny Russo *“dal 1.12.2018 anche per non creare frizioni con i calciatori rimanenti, essendo lo stesso conscio del trasferimento, è stato utilizzato separatamente”*, è stata pacificamente ammessa dallo stesso deferito nel corso dell'audizione del 20.6.2019.

Né possono assumere rilievo esimente le affermazioni del deferito secondo le quali allo stesso non possono essere attribuite le condotte contestate, in quanto non si sarebbe mai interessato in prima persona di tali vicende.

Innanzitutto, la circostanza dedotta a discarico dal deferito risulta priva di qualsivoglia prova a suffragio.

Inoltre, essendo lo stesso deferito all'epoca dei fatti contestati il legale rappresentante della società evidentemente lo stesso risulta responsabile di tutte le decisioni societarie.

Ne consegue, dunque, che il sig. Pietro Sciotto è senz'altro responsabile della violazione delle disposizioni contestate dalla Procura.

Essendo il sig. Pietro Sciotto all'epoca dei fatti il legale rappresentante della SSD ACR Messina a r.l. sussiste la responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge le seguenti sanzioni:

- per Pietro Sciotto, inibizione di mesi 2 (due);
- per la società ACR Messina SSD arl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

**IL RELATORE**

F.to Avv. Paolo Clarizia

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

**IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**[267] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI SALVO (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga), SOCIETÀ SSD ALBALONGA - (nota n. 15136/1117 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).**

**Il deferimento**

Con provvedimento Prot. 15136/1117pf18-19/GC/GP/ma del 26 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Nicola Di Salvo, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga, per rispondere, sotto il profilo di una responsabilità disciplinare, della violazione dell'art. 1, comma 1bis, del CGS (quale vigente all'epoca dei fatti in contestazione), ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, di fatti - rilevanti ex art. 11, comma 3, del CGS vigente "*ratione temporis*" - occorsi durante la gara SSD Albalonga vs ASD Trastevere Calcio disputata in data 27.03.2019, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Gir. G, stagione sportiva 2018/19 - quali concretatisi nell'aver un gruppo di tifosi della squadra ospitante (SSD Albalonga) presenti sulla tribuna dell'impianto sportivo teatro dell'evento (Stadio Comunale di Albano Laziale) preso di mira, per tutta la durata della gara, l'Assistente arbitrale Sig.ra Laura Cordiani della Sez. A.I.A. di Piacenza, rivolgendo all'indirizzo della stessa, ogniqualvolta il gioco si spostava nella zona di propria pertinenza, grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione di genere in quanto arrecanti insulto per motivi di sesso (ripetutamente la stessa veniva apostrofata con l'epiteto "m.....", appellativo sicuramente integrante e costituente insulto di natura sessista in quanto volto ad evocare una caratteristica negativa considerata tipica del sesso femminile);
- la Società SSD Albalonga, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS FIGC (quale vigente all'epoca dei fatti in contestazione), delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati non sono pervenute memorie difensive.

**Il dibattimento**

All'udienza del 18 luglio 2019 la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, evidenziando la speciale valenza probatoria della relazione del commissario di campo che ha

anche confermato in atti quanto già affermato nel proprio referto al giudice sportivo, e, pertanto, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nicola Di Salvo, 30 (trenta) giorni inibizione;
- la Società SSD Albalonga, 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Per la società deferita è intervenuto, su delega del presidente, il sig. Bruno Camerini, già sentito in sede di indagini dalla Procura Federale, che ha ribadito l'infondatezza delle ipotesi accusatorie formulate che non sono state riscontrate da nessuno degli altri soggetti coinvolti nel procedimento ed appositamente interpellati, ivi compreso l'assistente di gara che sarebbe stata oggetto degli insulti di natura sessista.

### **I motivi della decisione**

Va preliminarmente ricordato che l'indagine trae le mosse da una mail inviata dal Giudice Sportivo LND con la quale si chiedevano ulteriori accertamenti in ordine ai fatti sopra esposti atteso che i fatti riportati dal Commissario di campo non venivano confermati né dall'arbitro, né dall'assistente arbitrale.

Alla luce di quanto emerge dagli atti il collegio ritiene che il deferimento sia infondato

Va ricordato, infatti, che l'art.11, comma 3 del Codice di giustizia Sportiva della FIGC in vigore al momento dei fatti contestati, punisce, a titolo di responsabilità oggettiva, la società per i comportamenti dei propri sostenitori nei casi di cori discriminatori, come quelli in esame.

Tale responsabilità è correlata, pertanto, alla violazione di specifiche condotte imputate a soggetti non facenti parte dell'ordinamento sportivo e per i quali si ritiene che la società debba esercitare un doveroso dovere di vigilanza, tanto è vero che sono anche previste delle forme di attenuazione e/o esenzione di responsabilità nel caso in cui la società ponga in essere misure idonee a far cessare le condotte censurabili.

Nel caso di specie, invece, la Procura Federale ha deferito il Presidente della S.S.D, Albalonga ex art.1, comma 1 bis del codice di Giustizia sportiva FIGC per fatti e comportamenti che lo stesso non ha commesso, né che possono essere allo stesso in alcun modo imputabili.

Alcun ruolo attivo nell'esecuzione dei presunti cori, infatti, risulta allo stesso addebitabile.

Pur a voler ammettere, in linea astratta, configurabile una sua condotta omissiva per aver evitato di porre in essere, nell'immediatezza degli eventi, le misure idonee a far cessare i presunti cori sessisti, nel caso di specie è sufficiente rilevare che tale condotta non è mai stata censurata, né potrebbe allo stesso essere addebitato alcunché, giacché, dagli atti in giudizio non sembra evincersi che il commissario di campo abbia sollecitato una tale iniziativa ed abbia fatto rilevare, nel corso della gara, la sussistenza dei cori incriminati.

Ne deriva che, anche la responsabilità diretta della società, per effetto della condotta del proprio presidente, è insussistente; né sarebbe ipotizzabile ritenere configurabile la responsabilità oggettiva della società in quanto, non sarebbe ammessa in tale sede una riqualificazione della fattispecie sanzionatoria, atteso che nel deferimento la condotta della società viene contestata soltanto in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Tale considerazione rende superfluo l'esame dei fatti contestati nel deferimento, pur dovendo il Collegio rilevare che alcun elemento nuovo è stato addotto dalla Procura Federale rispetto a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, idoneo a corroborare la fattispecie illecita evidenziata nel

referto del Commissario di campo che di per se solo era stato ritenuto inadeguato dal giudice sportivo per l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

#### **IL RELATORE**

F.to Dott. Pierpaolo Grasso

#### **IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

#### **IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BATTILORO GAETANO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento prot. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019 la Procura Federale ha deferito:

- Battiloro Gaetano, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis", in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "ratione temporis", per non aver pagato al calciatore, sig. Rinaldi Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 46 del 25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- società SSCD Granata 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis", per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte.

#### **Il patteggiamento**

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore federale avv. Enrico Liberati, il sig. Battiloro Gaetano e la società SSCD Granata 1924 Srl,

rappresentati dall'Avv. Monica Fiorillo, munita di procura speciale, hanno depositato la richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale;

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento sottoscritte dal sig. Battiloro Gaetano, nonché dalla Società SSCD Granata 1924 Srl; ritenuta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Battiloro Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 - mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per la Società SSCD Granata 1924 Srl, sanzione base ammenda di euro 900,00 (novecento), ridotta di 1/3 - euro 300,00 (trecento/00), sanzione finale ammenda di euro 600,00 (seicento); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

Il Tribunale, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Battiloro Gaetano e la società SSCD Granata 1924 Srl, rappresentati dall'Avv. Monica Fiorillo, munita di procura speciale, ai sensi dell'art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 127 comma 3 cit., secondo il quale "nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione";

rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, "l'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 127 nuovo CGS FIGC, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Battiloro Gaetano, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per la società SSCD Granata 1924 Srl, ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

**IL RELATORE**

F.to Avv. Fabio Micali

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

**IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**[266] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MANCINI (all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio Srl), ARINGLEN SHUKA (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del CGS vigente “ratione temporis” avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 15160/796 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 26 giugno 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, per il rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, relativamente agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva consentito o non aveva, comunque, impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Aringlen Shuka, che non ne aveva diritto perché precedentemente tesserato per una Federazione estera,
- il Sig. Aringlen Shuka, calciatore straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società San Marino Calcio Srl, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;
- la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti al Sig. Luca Mancini (già suo Presidente all’epoca dei fatti), nonché al Sig. Aringlen Shuka (calciatore).

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

Il calciatore Aringlen Shuka, di nazionalità greca, per potere essere tesserato, sottoscriveva con la San Marino Calcio Srl la richiesta di tesseramento recante n°. DL8335202, autocertificando con la dichiarazione del 18.12.2018, di non essere mai stato tesserato per delle Federazioni estere. Così il tesseramento veniva autorizzato il 03/01/2019 per essere successivamente revocato, in base all'art 42, 1 comma, lettera a) delle NOIF, il 09/01/2019 dall'ufficio tesseramenti Figc, perché, dopo i riscontri della Federazione, si accertava che il calciatore, in effetti, era stato tesserato, nella stagione 2017/2018, per la società IONA 2000 A.O., affiliata alla federazione greca. Successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione di indagini del 13.03.2019, gli odierni deferiti, con il loro difensore, richiedevano l'applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti. Nonostante fosse stato raggiunto l'accordo sul tipo e sull'entità della sanzione da comminare, costoro non provvedevano al perfezionamento dell'accordo stesso.

### **L'istruttoria**

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova e precisamente:

1. mail dell'ufficio tesseramento centrale della Figc del 10.01.2018 alla Procura Federale;
2. richiesta di tesseramento N° DL8335202 della società San Marino Calcio Srl, relativa al calciatore Aringlen Shuka;
3. dichiarazione del 18.12.2018 sottoscritta dal calciatore Aringlen Shuka di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere;
4. mail del 03.01.2019 dell'ufficio tesseramento centrale della Figc alla Federazione Greca;
5. mail del 04.01.2019 della Federazione Greca all'Ufficio tesseramento centrale Figc, dalla quale si evince che il calciatore Aringlen Shuka è stato tesserato per la società IONA 2000 A.O., affiliata regolarmente alla stessa federazione, nella stagione 2017/2018;
6. revoca del tesseramento del calciatore Aringlen Shuka per la società San Marino Calcio Srl disposta dall'Ufficio tesseramenti con nota del 09.01.2019;
7. interrogazione estratto As400 per la società San Marino Calcio Srl nella stagione 2018/2019;
8. interrogazione As400 Storico Tesseramento per il calciatore Aringlen Shuka;

Venivano depositate memorie difensive in favore del Sig. Luca Mancini e della San Marino Calcio Srl nelle quali si sosteneva l'oggettiva impossibilità oggettiva per costoro di svolgere qualsivoglia tipo di verifica in ordine circa la condotta del calciatore.

La difesa dei deferiti rilevava, infatti, come fosse praticamente impossibile accertare che il calciatore fosse tesserato con altra società. Si poteva pretendere da costoro solamente l'acquisizione di una dichiarazione del calciatore in tal senso.

Invocava al riguardo alcuni precedenti formati su casi relativi ad addebiti simili a quello in esame.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l'irrogazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio;
- l'irrogazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi al momento del tesseramento nei confronti del calciatore Aringlen Shuka;
- l'irrogazione della sanzione di euro 300,00 di ammenda nei confronti della Società San Marino Calcio Srl

Per il Sig. Luca Mancini e per la società San Marino Calcio Srl, è comparso il difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei suoi assistiti da ogni addebito.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene per quanto concerne la posizione del calciatore Aringlen Shuka che è da ritenersi senza dubbio provata l'accusa a lui addebitata. Costui era certamente consapevole dell'esistenza del proprio tesseramento presso altra federazione ed è, pertanto, da ritenersi fondato il deferimento nei suoi confronti.

Diversa decisione deve essere presa per gli altri deferiti.

Per quanto riguarda, infatti, la posizione del Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e per quanto riguarda la stessa San Marino Calcio, questo Tribunale presume, non essendo stata fornita dalla Procura Federale alcuna prova contraria, che il tesseramento sia avvenuto con la buona fede del Sig. Luca Mancini, in quanto il calciatore, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi e non era possibile pretendere ulteriori adempimenti al riguardo.

Alla società che intende procedere al tesseramento del calciatore non è richiesto altro se non acquisire preventivamente o contestualmente al tesseramento siffatta documentazione; nessuna ulteriore attività compete alla società, la quale, una volta entrata in possesso di detta documentazione può procedere al tesseramento.

Nel caso in esame, la società San Marino Calcio Srl aveva tesserato il calciatore Aringlen Shuka perché egli, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di essere residente in Italia e di non essere mai stato tesserato presso federazioni di altri Paesi, sicché l'incolpazione a carico del Mancini e della Società in relazione alla violazione dell'art. 40, comma 6, NOIF, deve ritenersi infondata. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto solo parzialmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare condanna il calciatore Aringlen Shuka ad 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi al momento del primo tesseramento utile presso una società affiliata alla FIGC e proscioglie il Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e la Società San Marino Calcio Srl da ogni addebito.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2019.

**IL RELATORE**

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Fabio Micali

F.to Avv. Mario Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

**IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia